

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1984

Consultazione della documentazione concernente stabilimenti
carcerari, caserme e installazioni delle forze armate e delle
forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi si è constatata una maggiore frequenza nella presentazione di richieste di consultazione del materiale grafico, conservato presso gli Archivi di Stato, relativo a carceri, caserme e installazioni pertinenti alla difesa e alla sicurezza dello Stato.

A tali richieste, anche quando sussistano dubbi sulle asserite esigenze di studio, non è opponibile un rifiuto, in quanto non sussiste un esplicito divieto di consultare detta documentazione, la quale, anche a volerla considerare di carattere riservato, è comunque suscettibile di essere consultata dopo i 50

anni previsti dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Le richieste di consultazione degli elaborati in argomento hanno destato comprensibili preoccupazioni, in quanto la diffusione della conoscenza particolareggiata degli immobili suddetti potrebbe, financo, agevolare il compimento di azioni eversive.

È noto, infatti, come più volte in covi di terroristi siano state ritrovate dettagliate planimetrie, progettazioni e piante topografiche concernenti istituti carcerari, caserme e impianti militari o delle forze di polizia, che sono state utilizzate per organizzare e compiere gravi atti terroristici.

È necessario, quindi, correggere le disposizioni vigenti, in modo da escludere ogni possibilità di avvalersi di esse per perseguire intenti criminosi.

Al fine, pertanto, di scongiurare simili eventualità e di salvaguardare le primarie esigenze di pubblica sicurezza e di tutela della collettività, è stato predisposto l'unico disegno di legge, composto di un articolo unico, inteso a vietare la consultabilità della documentazione, ovunque custodita, relativa agli immobili adibiti a carceri, caserme e installazioni delle forze armate e delle forze di polizia, fino alla cessazione di tale destinazione d'uso.

Peraltro, al fine di evitare che nella pratica il divieto generalizzato di consultazione impedisca alla pubblica Amministrazione di effettuare lavori di restauro o di ristrutturazione urgenti o che richiedano interventi di alta specializzazione, detto divieto può essere derogato con autorizzazione del Ministro competente (in relazione alla destinazione d'uso) per motivi strettamente attinenti alla sicurezza e funzionalità degli immobili.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I documenti, ovunque custoditi, relativi agli immobili adibiti a stabilimenti carcerari, caserme ed installazioni delle forze armate e delle forze di polizia, non sono consultabili sino a che permanga la loro destinazione d'uso, salvo autorizzazione concessa dal Ministro competente per motivi strettamente attinenti alla sicurezza e funzionalità degli immobili stessi.